



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Trasporti, Lavori Pubblici, Protezione Civile

60 01 05 00

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0419605 17/06/2015 15,39

Mitt. : Avvocatura Regionale

Res. : 530813 UOD Genio civile di Salerno; p...

Classifica : 4.



Prat. CC- n. 1882/2010 - Avv. Carbone
Terrone Francesco +1 c/Regione Campania
Trasmissione Sentenza n. 2384/2015.
TRAP Napoli presso Corte d'Appello

Facendo seguito a pregressa corrispondenza, si trasmette, per gli adempimenti di competenza, copia della sentenza del TRAP di Napoli n. 2384/2015, resa nel procedimento emarginato.

Si rappresenta altresì, che, alla stregua del parere del difensore incaricato, non si ravvisano motivi per proporre gravame.

IL DIRIGENTE UOD
Avv. Lidia Buondanno

/rc

GIUNTA REGIONALE SEZIONE PROVINCIALE DI	
DATA DI ARRIVO	26 GIU 2015
PRESENZA DI CAPO	AVVOCATO CAPO Maria D'Elia
DETERMINAZIONE	
RESPONSABILE del PROCESSAMENTO	DOF ROMANO - BARTOLI

Via Marina, 19/C - Pal. Armieri - 80133 Napoli - Tel. 081 796 35 19 - Fax 081 796 37 66

Tenore

1992/10

us01.staff02@pec.regione.campania.it

Da: "anna.carbone" <anna.carbone@pec.regione.campania.it>
A: <us01.uod05@pec.regione.campania.it>
Data invio: mercoledì 27 maggio 2015 15.12
Allega: BodyPart.txt; BodyPart.txt; IndiceBusta.xml; Comunicazione.xml;
doc00681320150526143508.pdf.zip
Oggetto: I: Corte d'Appello di Napoli Notificazione ai sensi del D.L. 179/2012

Si trasmette la sentenza notificata dal TRAP per l'acquisizione del protocollo in entrata e il successivo immediato inoltrare da parte della UOD 05 al Genio Civile di Salerno per competenza, stante la decorrenza dei termini per eventuale appello.

Avv. Anna Carbone

Avv. Carbone
per favore
procedere
Ch: originale

20/5

✓

28/5/15

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0372500 28/05/2015 14,55
Mitt. : TRAP NAPOLI

Ass. : Avvocatura Regionale

Classifica : 4.1.1.



Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale

28 MAG 2015

U.O.D. 05 - Trasporti, Lavori Pubblici,
Protezione Civile

Il presente documento
è stato redatto in
data 10/01/2012
dal
Dott. [nome]
[cognome]
[indirizzo]
[città]

S. 2384/15  M.P.

1.
Cron 666/15
up 2707/15
all'antico

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
- CORTE D'APPELLO DI NAPOLI -

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| - dr. Maurizio Gallo | - Presidente - |
| - dr. Ugo Candia | - Giudice delegato - est. - |
| - dr. Luigi Vinci | - Giudice tecnico - |

ha emesso la seguente

Sentenza

S E N T E N Z A

nel procedimento contrassegnato con il n. 67/10 di ruolo generale degli affari contenziosi acque, avente ad oggetto:

RISARCIMENTO DANNI

pendente

TRA

Terrone Francesco (c.f.: TRR FNC 34A24 F138 M), nato a Mercato S. Severino il 24 gennaio 1934 e residente in Nocera Inferiore (SA) al Corso Garibaldi n. 40,

Loria Gerardo (c.f.: LRO GRD 63S22 H703 N), nato a Salerno il 22 novembre 1963 e residente in Mercato S. Severino (SA) al Corso Diaz n. 130, entrambi rapp.^{ti} e difesi, in virtù di procura speciale e nomina poste a margine dell'atto introduttivo, dall'avv.^{to} Francesco Loria (c.f.: LRO FNC 65R06 H703 D), con il quale sono elett.^{te} domiciliati in Frattamaggiore (NA) alla via Roma n. 266 presso lo studio dell'avv.^{to} Antonio Pezone

- RICORRENTI -

E

Regione Campania (c.f.: 80011990639), in persona del legale rapp.^{te} p.t., Presidente della Giunta Regionale, rapp.^{ta} e difesa, giusta procura generale per Notar Cimmino del 17 settembre 2002, registrata in Napoli il 24 settembre 2002 al numero di repertorio 35093, dall'avv.^{to} Anna Carbone (c.f.: CRB NNA 64L50 A509 O) con la quale è elett.^{te} domiciliata in Napoli alla via Santa Lucia n. 81

- RESISTENTE -

LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso notificato il 23 marzo 2010 e rinotificato ai sensi dell'art. 176 R.D. 1775/33 in data 5 agosto 2010 *Francesco Terrone e Gerardo Loria* hanno convenuto in giudizio la Regione Campania per sentirla condannare al pagamento della somma di € 31.844,78 a titolo di risarcimento dei danni arrecati alla loro proprietà dall'esondazione del torrente *Solofrana*, avvenuta nella notte tra il 27 ed il 28 settembre 2010.

2. Costituitasi in data 17 novembre 2011, la Regione ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, deducendo poi l'eccezionalità degli eventi piovosi oltre che l'essenziale concorso causale determinato dall'eccessiva urbanizzazione del territorio, così concludendo per il rigetto della domanda anche perché ritenuta sfornita di prova

3. Esaminati i testi ed espletata c.t.u., le parti hanno precisato le conclusioni nel senso sopra indicato; quindi, la causa è stata rinviata all'udienza collegiale all'esito della quale è stata trattenuta in decisione.

4. Gli attori rappresentano di essere comproprietari di un immobile sito in Mercato S. Severino alla via dei Normanni n. 54 (censito nel N.C.E.U. comunale al follo n. 9, p.lla 99), nonché di un contiguo fondo sistemato in parte a giardino e per altra parte coltivato ad orto familiare.

Lamentano, quindi, che nella notte tra il 27 ed il 28 settembre 2007, a seguito di copiose piogge, le acque del torrente *Solofrana* si sono riversate sui terreni limitrofi tra cui quello di proprietà attorea, cagionando ingenti danni al terreno ed alla coltivazione, di cui hanno ritenuto responsabile la Regione Campania per la mancata manutenzione del predetto corso d'acqua, ostruito da detriti e da materiale vario.

Sulla scorta di tale allegazione gli istanti hanno quindi richiesto la condanna della Regione al pagamento della somma di € 31.844,78, come stimata dal c.t.p., geom. *Gerardo Esposito*, per i lavori di pulizia del fondo (ivi compreso il trasporto a rifiuto dei materiali provenienti dall'allagamento bonifica), la bonifica del terreno ed il costo di impianto di un nuovo frutteto

5. La domanda va accolta nei termini che seguono.

La sussistenza del fatto dannoso ovvero dell'allagamento del fondo attoreo da parte delle acque del torrente *Solofrana*, tracciate nella notte tra il 27 ed il 28 settembre 2007, costituisce circostanza ampiamente provata già dalla relazione del 29 settembre 2007, a firma congiunta dell'ufficiale di P.G. e del tecnico incaricato dell'Area Gestione del Territorio della Città di Mercato S. Severino,



proc. n. 67/2010 r.g.

Pagina 2 di 14

sentenza

Terrone Francesco e Gerardo Loria c/o Regione Campania



Sentenza

Re

descrittiva degli interventi resisi necessari per fronteggiare le conseguenze del nubifragio del 28 settembre 2007.

L'evento in questione risulta poi riscontrato dall'espletata prova orale, sviluppatasi attraverso l'esame dei testi *Giovanni Molinaro* (responsabile della Protezione Civile del Comune di Mercato S. Severino) e *Gerardo Esposito* (che ha anche rivestito il ruolo di c.t.p.) sentiti all'udienza del 19 gennaio 2012 (ai cui contenuti si rinvia), che ha confermato la dedotta esondazione del torrente *Solofrana*, il primo teste dando conto anche della rottura dell'argine destro del torrente, nonché dell'allagamento del fondo attoreo.

Tanto risulta anche dalla sia pur postuma documentazione fotografica in atti allegata alla relazione del c.t.p., nonché dalle verifiche eseguite dal medesimo c.t.u., dr. agr. *Gianfranco Triuzzi* sulla scorta delle informazioni assunte (cfr. pag. 10 della relazione depositata in data 17 maggio 2013).

Del resto, la medesima difesa della Regione, nell'invocare il carattere eccezionale dell'evento, mostra di dar per presupposta e scontata la sua esistenza, ragion per cui, tanto acclarato, l'analisi che segue non può più indugiare su tale profilo, ma dirigersi a scrutinare la ricorrenza e la quantificazione dei danni dedotti.

E ciò perché nessun elemento consente di ritenere che l'evento in questione abbia rivestito carattere eccezionale.

Trattasi, invero, di eccezione ricorrente in quasi tutti le difese della Regione, ma priva, anche nella fattispecie in rassegna, di qualsiasi riscontro probatorio, anzi smentita dalle verifiche del c.t.u., ai cui contenuti si rinvia (cfr. pagg. 20 e 21 della citata relazione), che hanno negato la ricorrenza di un evento meteorico di natura eccezionale e prima ancora dalla stessa nota della Giunta della Regione Campania del 28 febbraio 2013 allegata agli atti della relazione di c.t.u.

6. Quanto alla determinazione dei danni, va osservato che il tecnico di parte, nel dar conto che nel fondo di cui è causa era presente "un impianto arboreo promiscuo, normalmente consociato con colture orticole", ha stimato i seguenti danni per la "pulizia del fondo con trasporto a rifiuto dei materiali provenienti dall'allagamento", utilizzando il "prezzario per le opere di miglioramento fondiario della Regione Campania 2008":

- piante da frutta da estirpare: € 103,29;
- lavori di scavo: € 2.574,30;
- trasporto in sito di trattamento: € 10.080,00;

proc. n. 67/2010 r.g.

Pagina 3 di 14

sentenza

Terrone Francesco e Gerardo Loria c/o Regione Campania

Sentenza

Re

- "bonifica del terreno da ditte specializzate calcolato con prezzi desunti da indagine di mercato su i costi medi di trattamento di terreni da bonificare da metalli pesanti presso i propri stabilimenti": € 10.021,55;

- costo per il riporto del terreno in sito d'origine: € 5.976,07;

- rinterro nel sito originario: € 1.889,87;

- costo di impianto di nuovo frutteto: € 1.199,70.

8. Il c.t.u., dal suo canto, ha premesso che la difesa dei ricorrenti ha riferito "di non aver sostenuto (successivamente all'evento lacunoso) alcuna spesa e/o di non aver provveduto a rimuovere e smaltire i materiali depositati sul terreno a seguito dell'esondazione, né effettuato lavorazioni agronomiche e/o interventi di messa a coltura (sia di essenze arboree che erbacee), lasciando da allora il terreno incolto e in stato di abbandono", aggiungendo che "il terreno era precedentemente destinato alla coltivazione di prodotti agricoli destinati esclusivamente ad uso familiare" (cfr. pag. 23 della menzionata relazione).

Sempre in via prelliminare, il c.t.u. ha dato conto che "lo stato dei luoghi constatato nel corso dei sopralluoghi, dopo oltre cinque anni dall'evento lacunoso, non è certamente corrispondente a quello che poteva apparire in loco successivamente all'esondazione e allagamento del terreno avvenuto nel settembre 2007".

Quanto alla perizia di parte l'ausiliare ha sottolineato che essa "erroneamente include, tra le superfici di terreno danneggiate, quella relativa ad una p.lla risultata invece di proprietà della convenuta Regione Campania", segnalando che è "supportata da esigua e non chiara documentazione fotografica (costituita da 4 fotografie ivi inserite), né fornisce sufficienti e/o utili e/o chiari elementi per comprovare o almeno avvalorare e/o giustificare la tipologia dei danni lamentati ivi elencati" (cfr. pag. 23 della menzionata relazione).

Nello specifico, il c.t.u. ha negato ingresso al danno concernente la dedotta bonifica, ponendo in evidenza, quanto ai lamentati danni permanenti al terreno agrario (riduzione di produttività e di elementi nutritivi, aumento della concentrazione di sostanze organiche e sali minerali potenzialmente tossici), che:

- "non si sono rilevati nei recenti sopralluoghi segni peculiari dei terreni sterili; al contrario i segni di fertilità del suolo sono comprovati da presenza di folta e sviluppata vegetazione spontanea erbacea";

- "si desume inoltre, da alcuni riferimenti evidenziati da un'attenta analisi di alcune foto scattate la mattina del 28 settembre che il fenomeno del ristagno

proc. n. 67/2010 r.g.

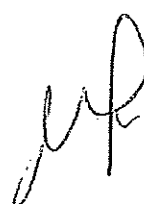
Pagina 4 di 14

sentenza

Terrone Francesco e Gerardo Loria c/o Regione Campania

Sentenza

Re



idrico si sia protratto per poche ore (in poche ore il livello l'acqua stagnante, da ca. 60 cm, si era ridotto a ca. 10 cm)";

- "la buona capacità di percolazione e drenaggio del suolo viene confermata nel testo della Perizia redatta dallo stesso tecnico. Non emerge, quindi, alcun elemento che comprovi che il suolo agrario possa aver subito, per il prolungarsi del ristagno idrico, danni permanenti rispetto ad una diminuita fertilità e/o alla formazione di sostanze (organiche e minerali) pregiudizievoli alla coltivazione di essenze sia arboree che erbacee" (cfr. pag. 24 della relazione).

Anche le voci concernenti i lavori di scavo e trasporto a rifiuto del terreno e del costo per il riporto del terreno in sito di origine non sono state conteggiate dal c.t.u ai fini della liquidazione del danno, ponendo in rilievo che:

- "non è stata fornita, anche nel corso delle attività peritali, alcuna prova o elemento che potesse confermare il lamentato innalzamento dal piano di campagna di 50 cm conseguente al deposito di depositi alluvionali su una superficie di 2.043 mq (ovvero della somma aritmetica delle superfici catastali della p.lla n. 1007 - di 1.617 mq catastali e della p.lla n. 1006, invece di proprietà della Regione).

- "le foto del 12 ottobre evidenziano, ad esempio, che almeno ca. 700 mq (superficie indicata nella C.T.U. con le sigle A₁-A_{3X/2}) non evidenziano un significativo innalzamento del livello originario del piano di campagna determinato da depositi di terra (rapportato ad alcuni riferimenti fissi; piede e del tronco di alcuni alberi da frutta, muro arginale del torrente" (cfr. pagg. 23 e 24 della relazione).

Infine, in ordine ai lamentanti danni alle colture arboree da frutto, il c.t.u. ha riferito che:

- "i recenti sopralluoghi hanno evidenziato sul soprassuolo la presenza di ca. 15 piante da frutto di svariate specie, tra cui drupacee (Pesco prevalentemente, Albicocco, Ciliegio, Prugno) ed un paio di esemplari di Pero. Circa metà degli esemplari evidenziavano segni di una normale ripresa vegetativa o riproduttiva (fioritura), gli altri esemplari denotavano o una ripresa modesta o segni di sofferenza e/o deperimento;

- anche in questo caso si è evidenziata l'inaffidabilità dei dati indicati nella Perizia. Difatti, l'esame di tutte le foto reperite relative al periodo appena successivo all'evento, confermano che il numero di piante da frutto era certamente nettamente inferiore al numero (45 piante) indicato e computato dal C.T.P.;

proc. n. 67/2010 r.g.

Pagina 5 di 14

sentenza

Terrone Francesco e Gerardo Loria c/o Regione Campania

Sentenza

Re



- le foto del 12 ottobre evidenziano che su tutta la superficie siglata A₁ non vegetava alcun esemplare. Altre foto di pari data evidenziano n.6 esemplari di alberi da frutta limitrofi al muro arginale del canale del torrente (nei pressi dell'area sud della particella) e un numero imprecisato e non definibile di alberi da frutta (oltre a un paio di rigogliose ed imponenti essenze arboree perifericali, non governate e non fruttifere) nei pressi del tratto di muro arcuato, ex arginatura spondale del torrente;

- Le stesse foto evidenziano anche una folta ed abbastanza estesa macchia arbustiva di rovi, tutt'ora presenti, nei pressi del confine sud della p.lla;

- Si sottolinea, inoltre, che anche l'esame delle foto aeree storiche non ha consentito di individuare segni o elementi che potessero evidenziare la presenza di essenze arboree da frutto" (cfr. pagg. 25 e 26 della relazione).

Tanto precisato, il c.t.u. ha provveduto alla individuazione ed alla stima dei danni, segnalando, sulla base dell'esame di "numerose foto aeree precedenti l'evento (anni:1988-91-94-96-2000-05-06) ... che:

- solo alcune porzioni della superficie dell'intera particella, stimata in ca. 600 mq, presentavano segni di coltivazione e/o lavorazione del terreno (corrispondenti a parte delle superfici siglate A₁ - A_{3X} - A_{3Z}); nessuna foto aerea evidenzia difatti segni di lavorazione sulla residua superficie;

- inoltre, per le già descritte qualità agronomico - topografiche intrinseche, il terreno effettivamente coltivato è ed era incapace di fornire apprezzabile fonte di reddito, denotando invece caratteri agronomico colturali ed economici di un'unità produttiva marginale (non irrigua) in grado di generare rese produttive delle colture praticate relativamente basse, da destinare ad autoconsumo - uso familiare (ortaggi stagionali in promiscuo ad alberi da frutta)" (cfr. pag. 27 della relazione).

Ha, quindi, proceduto alla stima del costo necessario al fine di ripristinare lo status quo dell'immobile di natura agricola, utilizzando per il calcolo della stima dei danni diretti o espliciti (relative alle varie tipologie di lavorazioni o interventi previste) le informazioni fornite da tecnici dello STAPAC di Salerno, da agricoltori e da imprese o contoterzisti operanti nel settore delle lavorazioni agricole dell'Agro Nocerino Sarnese, il tutto supponendo che i lavori siano eseguiti in Economia, (al netto quindi dell'IVA).

Questo, dunque, il prospetto dei danni calcolati dal c.t.u.:

Sentenza

Re



STIMA dei DANNI DIRETTI o ESPLICITI - Quadro Analitico Riepilogativo				
Tipologia Lavorazioni	Unità misura	Costo € U. m.	Q.tà stimata	Costo Totale €
Pulizia, Asportazione, Trasporto, Smaltimento e Discarica (conferiti a siti autorizzati) di Rifiuti inerti e Materiali grossolani (q.tà stimata forfetariamente a vista).	€/mc	60,0	2	120,0
Estirpazione, Sminuzzamento e Trasporto in sito di Vegetazione spontanea (su superficie di ca. 200 mq, stimata forfetariamente a vista).	ore manodopera + noleggio macchine	40,0	2	80,0
Erpicatura (due lavorazioni, a 50 cm di profondità), Fresatura, Rimescolamento (di eventuali apporti alluvionali di frazioni limose), Fornitura e Interramento Concimi e Ammendanti, (per ripristino coltivabilità su una superficie di ca. 1.000 mq).	ore manodopera + noleggio macchine (compreso costo concimi/ammen danti)	60,0	6	360,0
Sistemazione superficiale (su superficie stimata di ca. 1.000 mq) e Sagomatura viottolo pedonale (su una superficie stimata di ca. 200 mq), compresi movimenti e trasporto di terra in sito (per uniformare e adeguare il livellamento superficiale del terreno).	ore manodopera + noleggio macchine	50,0	4	200,0
Estirpazione, sminuzzamento e trasporto	ore	40,0	2	80,0

Sentenza

Re

in sito delle Piante da Frutto (per n. 15 piante).	manodopera + noleggio macchine			
Acquisto, trapianto e messa a coltura di astoni di Alberi da Frutta (<i>Drupacee</i> e/o <i>Pomacee</i> , compreso preparazione della buca, Interramento concime, palo tutore, irrigazione e altre cure) per n. 15 esemplari di 2 anni, provenienti da Vivaio autorizzato.	n.	60,0	15	900,0
COSTO TOTALE €				1.740

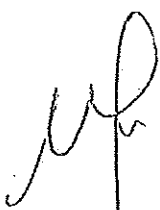
Sentenza
Re

Il c.t.u. ha poi stimato anche in danni indiretti – impliciti, concernenti cioè i mancati redditi, quantificandoli in € 552,00 per anno.

Infine, per quanto attiene, ai frutti pendenti, ovvero il valore netto delle produzioni ortofrutticole non realizzate nel 2007, il c.t.u., considerando che l'evento (28 settembre) si è verificato nel periodo prossimo alla fine della stagione agraria, ha stimato forfetariamente un eventuale indennizzo o ristoro monetario spettante al ricorrente nella misura di € 100,00.

9. La difesa attorea nutre perplessità sulla stima operata dal c.t.u., considerandola il *"risultato di un lavoro basato su presupposti totalmente errati e non giustificati da punto di vista logico e tecnico"*, *"più frutto di un pregiudizio fondato sui convincimenti soggettivi, che sull'evidenza dei fatti"*, ponendo in evidenza che *"l'attività del c.t.u. si è espletata ad una notevole distanza di tempo rispetto al momento in cui si sono verificati i danni"*, il che renderebbe *"evidente ... che lo stato dei luoghi fosse visibilmente diverso rispetto a come si presentava nei giorni immediatamente successivi ai fatti di causa"*.

Si duole, quindi, della mancata considerazione delle voci di danno relative alla bonifica, resa necessaria dal ristagno dell'acqua inquinata del torrente, che avrebbe cagionato danni permanenti in relazione alla diminuita fertilità del terreno a causa della formazione di sostanze organiche e minerali pregiudizievoli alla coltivazione di essenze, così come ingiustificata è apparsa la negazione della necessità dell'intervento di rimozione e trasporto a discarica della porzione di




terreno inondato, oltre che del ripristino dell'originaria fertilità e dei luoghi di causa.

I ricorrenti richiamano, dunque, i contenuti della relazione di parte, assumendo che l'eccessiva sproporzione tra la somma stimata dal c.t.u. (€ 2.400,00) e quella indicata dal c.t.p. (€ 31.844,78) *"rende fondato il dubbio che l'accertamento dell'Ill.mo agronomo sia più il frutto di un marchiano errore che il risultato della concreta valutazione delle conseguenze dei fatti di cui è causa"*.

10. Tanto ricapitato, osserva che il Collegio che le critiche mosse dalla difesa dei ricorrenti all'operato del c.t.u. risultano ingenerose e non condivisibili soprattutto perché omissive sin'anche dell'indicazione dei presupposti che si assumo errati.

Di certo, non può farsi carico al c.t.u. di aver sviluppato a distanza di anni la sua indagine, dovendo piuttosto sottolinearsi come proprio l'assenza di un accertamento tecnico preventivo in epoca prossima all'evento di causa abbia impedito l'esecuzione di una verifica obiettiva e circostanziata dello stato dei luoghi.

Non è certamente tale quella svolta dal c.t.p., in primo luogo perché priva di una compiuta rappresentazione fotografica del sito ispezionato in quanto affidata a quattro foto (del 12 ottobre 2007) che danno conto solo della presenza di detriti vari trasportati dall'acqua su di un terreno che, tuttavia, già si presentava (a distanza di circa 14 giorni dall'esondazione) asciutto.

Non consta una verifica puntuale ed una controllabile misurazione del ravvisato innalzamento del piano di campagna, una individuazione precisa del *"materiale di dubbia provenienza"* pure denunciata nella relazione di parte, così come è mancata la descrizione dell'impianto colturale esistente con indicazione del numero delle piante ivi allocate, risultando menzionate solo quelle sistemabili a dimora su ha 0,0800 (in numero di 45).

Circa le *"conseguenze dell'inondazione"*, poi, la trattazione svolta dal c.t.p. è di natura meramente teorica, valida per ogni evento analogo a quello in esame (asfissia radicale dovuta a ristagno idrico, concentrazione di sostanze tossiche, fenomeni di anossia e di ipossia, etc.), ma sfornita di ogni verifica concreta in ordine a quanto effettivamente accaduto nel fondo in oggetto, che si considera, non si comprende per quale circostanza (non allegata dalla difesa attorea), *"reiteratamente assoggettato da inondazioni e quindi da ristagni idrici"*.

In tale contesto i danni indicati costituiscono un mero elenco di quelli teoricamente possibili, ma nulla dimostra nella citata relazione che siano proprio
proc. n. 67/2010 r.g.

Pagina 9 di 14

sentenza

Terrone Francesco e Gerardo Loria c/o Regione Campania

Sentenza

Re

quelli arrecati al fondo in esame, mancando la dimostrazione del fattore causale principale, costituito - a dire del c.t.p. - dal ristagno idrico, che dai predetti rilievi fotografici non risulta essere presente.

11. Ciò posto, va dato conto che il c.t.u. ha provveduto a fornire nel suo elaborato esauriente risposta alle osservazioni critiche mosse alle sue valutazioni.

Rinviano integralmente ai contenuti della relazione (cfr. pagg. 31/36), va, infatti, posto in rilievo che in ordine alla richiesta di computare il costo dell'intervento di bonifica il c.t.u. ha ribadito l'assenza di elementi utili a giustificare la perdita di fertilità del terreno o di accumulo di sostanze tossiche (cfr. pag. 32 della relazione), il tutto, dopo aver prima segnalato nel corpo del relazione che *"al contrario i segni di fertilità del suolo sono comprovati da presenza di folta e sviluppata vegetazione spontanea erbacea"* (così a pag. 24, in termini ribaditi a pag. 34), sebbene gli attori non abbiano provveduto ad eseguire opere di bonifica e nemmeno a sistemare il suolo dopo l'evento (cfr. pag. 23 della relazione).

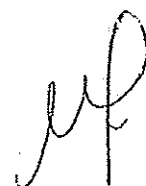
Tale ordine risulta poco contestabile, deponendo la citata osservazione dello stato dei luoghi e la verificata fertilità del terreno nel senso della non necessità di un'opera di bonifica, non altrimenti giustificata.

Quanto alla rimozione ed al conferimento in discarica, nonché agli interventi di ripristino del soprassuolo, il c.t.u. ha confermato che le prime due voci non risultano giustificate e ciò perché non si è rilevato dalle foto prodotte il dedotto (dal c.t.p.) innalzamento del terreno, segnalando ancora che nessuna evidenza dà conto di strati superficiali di terreno contaminato in guisa da considerare l'esigenza dei relativi interventi di rimozione, trasporto a rifiuto e di decontaminazione del terreno.

Per i lavori di ripristino, invece, il c.t.u. si è riportato alla stima predisposta, precisando che i relativi prezzi sono stati desunti da informazioni fornite da tecnici dello Stapac di Salerno, da agricoltori e da imprese o contoterzisti operanti nel settore delle lavorazioni agricole dell'Agro Nocerino Sarnese, le quali hanno condotto ad una stima dei costi reali in misura anche superiore rispetto a quelli computabili in base al Prezzario delle Opere di Miglioramento Fondiario della Regione Campania, fonte questa comunque da preferire al prezzario delle opere pubbliche della Regione Campania (applicato dal c.t.p. nelle note alla c.t.u., diversamente da quanto indicato nella c.t.p. in cui il tecnico si è riferito al *Prezzario delle Opere di Miglioramento Fondiario della Regione Campania 2008*), trattandosi di lavorazioni inerenti al settore agricolo.

Sentenza

Re



Ebbene, anche in tal caso la valutazione del c.t.u. va interamente condivisa, dovendosi prendersi atto dell'assenza di una puntuale allegazione (nell'atto di citazione) e prova poi nel corso del giudizio circa la contaminazione del terreno, fermo restando che nessun intervento di ripristino è stato eseguito.

I costi quantificati dall'ausiliario risultano più pertinenti e coerenti con l'intervento in esame rispetto a quelli calcolati dal c.t.p. in base al prezzario delle opere pubbliche (come considerato nel computo metrico allegato alle osservazioni alla c.t.u.), vertendosi - all'evidenza - di lavori di natura agricola.

Orbene, a fronte di tale diffuso ed articolato apparato argomentativo, la difesa degli attori si è limitata in sede di precisazione delle conclusioni e di comparsa conclusionale a ribadire quanto già segnalato dal c.t.p. e sottoposto alle riflessioni del c.t.u. in ordine alla dedotta esigenza di una bonifica del terreno, di rimozione e trasporto a discarica di terreno inondato, di ripristino del soprassuolo, il tutto tenendo conto altresì dei prezzi medi praticati in zona.

Si tratta tuttavia, di una mera riedizione di rilievi sui quali il c.t.u. ha già fornito risposta in termini che il Tribunale giudica adeguati per le osservazioni sopra svolte, dovendo riconoscersi che nessuna ricostruzione alternativa del danno ha ricevuto dimostrazione da parte degli attori sia in ordine alla *an* che al *quantum debeatur*, essendo restanda incompiuta anche la contestazione circa la *minus* valenza dei costi indicati dal c.t.u. rispetto a quelli medi di mercato, di cui non è stato fornito alcun riscontro.

12. Alla stregua delle riflessioni svolte il danno subito dagli attori va complessivamente quantificato all'attualità in € 2.583,86 (€ 1.740,00 oltre Iva per i danni diretti alle strutture fondiarie, non potendo negarsi tale accessorio a lavori da eseguirsi in economia, formula questa che non esclude la ricorrenza di in contratto d'opera con soggetto imprenditoriale, ed € 100,00 per la perdita dei frutti pendenti al 2007), già comprensiva di rivalutazione monetaria (indici ISTAT - FOI) ed interessi legali al tasso codicistico sino alla data della decisione (3 marzo 2015).

Nulla va riconosciuto per il mancato reddito, trattandosi di domanda non avanzata dagli attori o meglio di ipotesi di danno non allegata e nemmeno considerata, avendo gli istanti richiamato in ordine alla quantificazione del danno i contenuti della c.t.p. che nulla prevede per tale voce di pregiudizio.

13. La Regione Campania va condannata al pagamento di tale somma.

Non può, infatti, ricevere seguito l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta.

proc. n. 67/2010 r.g.

Pagina 11 di 14

sentenza

Terrone Francesco e Gerardo Loria c/o Regione Campania

Sentenza

Re



Si ribadiscono sul punto principi costantemente espressi dal Tribunale adito, dai quali non vi è motivo di discostarsi in assenza di diverse argomenti da parte dell'ente, affermando che correttamente l'ente resistente, al quale è stata imputata l'insufficiente manutenzione e pulizia del predetto corso d'acqua, è stato convocato in giudizio.

Il c.t.u. ha riconosciuto che il torrente *Solofrana*, affluente del *Sarno*, è un corso d'acqua naturale, il cui corso si esaurisce nel territorio della regione.

Va conseguentemente sottolineato che in virtù dell'art. 2, lett. e), del d.p.r. 15.1.72 n. 8, sono state trasferite alle regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate e cioè in particolare, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori (qual è il torrente in parola), mentre, in virtù dell'art. 90, lett. e), del d.p.r. 24.7.77 n. 616 e dell'art. 10, lett. f), della legge 18.5.89 n. 183, sono attribuite alle regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici.

Sicché, per quanto gli alvei in questione rientrino nel demanio idrico statale, ai sensi dell'art. 822 c.c., e non ne risulti il trasferimento al patrimonio regionale, la relativa manutenzione e conservazione in buono stato di efficienza spetta in generale alla Regione.

L'art. 11 della legge n. 183/1989 sopra citata prevede che i comuni, le province ed i loro consorzi, nonché gli altri enti pubblici interessati partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni.

Va, allora, rilevato che la Regione Campania con l'art. 25 della legge regionale 29.5.80 n. 54 ha sub-delegato alle province alcune funzioni in materia di acque pubbliche, la cui esatta individuazione è stata operata con la legge regionale 20.3.82 n. 16 e nessuna delle quali riguarda gli interventi di conservazione e manutenzione degli alvei (si tratta, infatti, delle funzioni relative agli attingimenti di acqua dai corsi di acque pubbliche, alla ricerca ed estrazione di acque sotterranee, alle piccole derivazioni di acqua ed alla polizia delle acque), di guisa che va ritenuto che il contenuto della sub-delega in parola non elide la responsabilità della Regione in tema di omessa manutenzione di torrenti, alvei e grandi colatori, essendo restati i relativi interventi di sua diretta competenza.

Né per escludere la responsabilità del consorzio vale il riferimento operato dalla difesa della Regione alla legge regionale 4/2003, confermando semmai i suoi contenuti l'esatto contrario.

proc. n. 67/2010 r.g.

Pagina 12 di 14

sentenza

Terrone Francesco e Gerardo Loria c/o Regione Campania

Sentenza

Re



L'art. 2 della menzionata legge, infatti, subordina la natura di opere pubbliche di bonifica a quelle realizzate nei comprensori di bonifica e previste nel piano generale di bonifica, mentre ribadisce che gli interventi di cui alla citata legge sono realizzati dalla Regione con affidamento in concessione ai Consorzi di Bonifica, che provvedono alla gestione delle opere eseguite.

Consegue a quanto precede che una responsabilità di tale ente predica(va) la prova, del tutto omessa nel presente giudizio, circa la realizzazione dell'opera di bonifica, peraltro nel tratto interessato dagli eventi in questione, nonché il suo inserimento nel predetto piano e l'affidamento in concessione al consorzio.

Ininfluyente è, infine, il generico richiamo che la difesa della regione opera alla non programmata urbanizzazione ed industrializzazione di territori in origine agricoli che ha modificato negli ultimi decenni l'assetto idrogeologico del territorio campano, creando spesso situazioni di sovraccarico delle portate dei corsi d'acqua e di intenso inquinamento delle loro acque, posto che ciò non può esimere la Regione dalla responsabilità per non averne curato neppure l'ordinaria manutenzione, tanto da provocarne l'intasamento e l'inefficienza idraulica.

Non resta, dunque, che affermare che la Regione Campania risponde dei danni derivanti per l'omissione dei necessari interventi di manutenzione sul corso del torrente *Solofrana*.

Tanto giustifica la sua condanna al risarcimento del danno in favore degli attori.

14. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo (le spese come da nota ed i compensi nella somma di € 2.000,00), con attribuzione al difensore antistatario, avv.^{to} *Francesco Loria*, tenendo conto dei paramenti di cui al d.m. 55/14.

Anche le spese di c.t.u. , che vanno poste a carico della Regione, vanno rimborsate all'avv.^{to} *Francesco Loria* per aver dimostrato di aver eseguito il relativo esborso di € 2.992,15.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulla domanda proposta da *Terrone Francesco* e *Loria Gerardo* nei confronti della Regione Campania, giusta atto di citazione notificato il 23 marzo 2010 e rinotificato il 5 agosto 2010 disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento in favore di *Terrone Francesco* e *Loria Gerardo* dell'importo complessivo di € 2.583,86, già comprensiva di rivalutazione monetaria ed
- proc. n. 67/2010 r.g.*

sentenza

Terrone Francesco e Gerardo Loria c/o Regione Campania

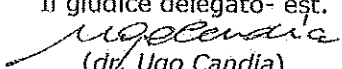
Pagina 13 di 14

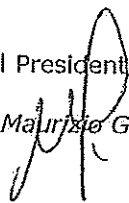
Sentenza

Re



- Interessi legali al tasso codicistico, come specificato in motivazione;
- condanna la Regione Campania alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite, pagandole all'avv.^{to} *Francesco Loria*, che liquida in € 3.310,55 per spese ed € 2.000,00 per competenze, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario (15%) sul dovuto
- Così deciso nella camera di consiglio del 3 marzo 2015.

Il giudice delegato- est.

(dr. Ugo Candia)

Il Presidente

(dr. Maurizio Gallo)

Sentenza

Re

